

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1608**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARONIA, MARCHESI, ANGELINI LUDOVICO, BARBERI, BERARDI,
CAVALLOTTI, CERAVOLO, COGGIOLA, MAZZA, RIVA, TRABUCCHI, VOLPE***Annunziata il 10 maggio 1955***Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi sanitarie anteriori al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o non prevedevano il collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo per limiti di età, e così la permanenza in servizio dei sanitari era condizionata solo dalla idoneità fisica, oppure le singole Amministrazioni stabilivano limiti di età sensibilmente diversi da un ospedale all'altro, talvolta anche differenti secondo la specialità sanitaria praticata: comunque il limite minimo di età, quando era contemplato, non era quasi mai inferiore ai 70 anni. Fu solo coll'entrata in vigore della legge sopracitata (secondo comma dell'articolo 18) che si stabilì il collocamento a riposo d'ufficio al 65° anno di età del sanitario.

Dall'applicazione di questa legge è risultato che al 65° anno di età pochi dei sanitari di ruolo riescono a conseguire il limite massimo pensionabile, che è di 40 anni di servizio.

È risaputo infatti che detti sanitari pervengono molto tardi al primariato e alla direzione ospedaliera (in media all'età dai 35 ai 45 anni), solo dopo un lungo periodo di preparazione.

Nel caso poi dei primari nominati anteriormente al Decreto suddetto, è anche da considerare che la massima parte di essi ha dovuto ritardare o prolungare la sua preparazione in seguito agli eventi bellici (guerra 1914-18).

Gli ufficiali sanitari e i medici condotti hanno recentemente ottenuto (legge 24 luglio 1954, n. 596) di essere collocati a riposo ai 65 anni di età, solo quando abbiano compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione. In caso contrario, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 40° anno, ma non oltre il 70° anno di età. Il provvedimento è stato applicato agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti che erano in servizio di ruolo in data anteriore al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Così di tutti i sanitari dipendenti dagli Enti locali sono soltanto gli ospedalieri quelli che restano esclusi quasi totalmente dalla possibilità di raggiungere il limite massimo della pensione.

In considerazione di quanto sopra, ragioni di equità e di giustizia inducono a proporre anche per questi sanitari il presente progetto di legge, il quale — in deroga al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1938, n. 1631 — obbliga le Amministrazioni ospedaliere a trattenere in servizio quei sanitari che erano in ruolo, prima della suddetta legge, fino al compimento del 40° anno utile alla pensione, purché non oltre il 70° anno di età.

La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, risulta sostanzialmente identica a quella già approvata dal Parlamento per ufficiali sanitari e sanitari condotti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilità e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono collocati in riposo quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.